

TAR Emilia Romagna, Sezione Parma - Sentenza 04/12/2002 n. 878  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Affinché siano ritenuti sussistenti gli estremi del controllo tra imprese, richiesti dall'articolo 2359 c.c., necessari per procedere alla esclusione di imprese partecipanti alla stessa gara e tra loro collegate, occorre una situazione di intreccio degli organi amministrativi di rappresentanza da cui desumere una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte. La sussistenza di un unico centro decisionale non può invece desumersi dal vincolo familiare esistente tra i due direttori tecnici delle imprese (nella specie il direttore tecnico di un'impresa era il fratello del responsabile tecnico dell'altra impresa); nè può ritenersi sufficiente a tal fine fare riferimento alla collocazione logistica delle imprese od alla tecnica di redazione delle offerte, atteso che tali elementi non sono univoci e decisivi per individuare un unico centro decisionale o, comunque, una situazione di controllo tale da poter condizionare l'esito della gara. La situazione di controllo tale da poter condizionare l'esito della gara ricorre soltanto nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto ricopra incarichi decisionali in entrambe le società o quanto meno richiede che sussistano elementi precisi e concordanti concernenti non meri aspetti formali di presentazione delle offerte, bensì aspetti sostanziali concernenti il contenuto delle offerte stesse e, quindi, la possibilità di poter influire, attraverso detto comportamento, sull'esito stesso della gara.